



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione giusta ordinanza del 15.05.2023, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente

TRA

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI in persona del presidente p.t. Dott. Federico Mancuso

elettivamente domiciliata in Roma Via delle Milizie 34 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Dragone giusta procura in atti

ATTORE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12

CONVENUTO

OGGETTO: azione di accertamento e condanna al pagamento del contributo previsto dall'art.289 DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per gli anni 2012-2018.

CONCLUSIONI: come da difese in atti e note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato, in data 23.12.2020, la Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari (di seguito per brevità Cassa) conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Ministero della Giustizia, chiedendo che fosse accertato il diritto della Cassa “*a vedersi corrispondere annualmente dal Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. il versamento relativo alla percentuale pari a 0.9% (ai sensi dell’art.289 DPR 115/02) calcolata su tutti i crediti di giustizia recuperati ivi inclusi quelli riscossi da Equitalia Giustizia spa.*

2. *Per l’effetto accertare e dichiarare il credito maturato dalla CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI a decorrere dal 2012 sino al 2018 compreso pari a € 3.580.056,54 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e condannare il Ministero convenuto in persona del Ministro p.t. al pagamento, in favore della parte istante, della somma che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi eventualmente anche a mezzo CTU , maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria se ed in quanto dovuta”.*

A tal fine esponeva, in sintesi, che: - la Cassa era un istituto nazionale di previdenza e mutualità disciplinata dalla legge 11 maggio 1951 n. 384, così come modificata dalle leggi 24.2 .1953 n. 89 e 15.11.1993 n. 458 e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia; - ai sensi dell’art.289 DPR 115/2002 Testo Unico spese di giustizia, il Ministero convenuto era tenuto a versare alla Cassa “*lo 0,9% dei crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale*”; - a decorrere dal 2012, le somme versate erano state progressivamente ridotte sino a quasi dimezzarsi, senza alcuna motivazione, nonostante l’attività di recupero dei crediti di giustizia fosse intensificata a seguito della stipula della convenzione con Equitalia Giustizia (avvenuta in data 23 settembre 2010 ai sensi dell'art. 1, commi 36 7 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244); - il Ministero interpretava erroneamente la disposizione citata di cui all’art.289 del T.U., calcolando il contributo dovuto alla Cassa solo sui crediti recuperati mediante l’attività svolta dagli Uffici giudiziari e non anche sulle somme recuperate da Equitalia Giustizia spa (i cui importi complessivi erano indicati nel prospetto

pubblicato dalla SOGEI, Società Generale d'Informatica S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti al recupero).

Si costituiva il Ministero convenuto chiedendo il rigetto della domanda, perché inammissibile e/o infondata. A tal fine deduceva che il contributo previsto in favore della Cassa dalla richiamata disposizione del T.U. doveva intendersi quale incentivo per l'attività effettivamente svolta dal cancelliere in materia di recupero dei crediti di giustizia, attività in gran parte venuta meno, essendo stata affidata in misura progressivamente crescente a Equitalia Giustizia S.p.A., per effetto della convenzione del 23 settembre 2010, (stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e successive modifiche e integrazioni, la quale prevedeva a carico del Ministero della giustizia, in favore della società concessionaria, il pagamento di un contributo annuale per l'attività di riscossione posta in essere dalla stessa società.

Precisava che le somme spettanti alla Cassa dovevano essere quantificate sulla base di quanto comunicato dalla Sogei S.p.A. relativamente ai crediti recuperati dagli Uffici giudiziari per spese processuali civili e penali, pene pecuniarie e somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, aggiungendo che la lamentata progressiva riduzione delle somme riconosciute in favore della Cassa era la conseguenza del minore importo complessivo delle somme affluite all'Erario e comunicate al Ministero dagli uffici finanziari per la minore attività espletata dagli Uffici giudiziari. Contestava il *quantum* preteso da parte attrice e il prospetto allegato all'atto di citazione ritenuto erroneo.

Parte attrice, nelle memorie ex art. 183 VI co. n.1 c.p.c., produceva ulteriore documentazione ricevuta, dopo la notifica dell'atto di citazione, da Equitalia Giustizia da cui erano evincibili anche gli importi da quest'ultima versati a bilancio dello Stato per i recuperi relativi ai beni oggetto di confisca (inerenti al periodo oggetto di causa) e, nel contempo, precisava la domanda quantificando l'importo preteso alla luce della documentazione prodotta "in euro 4.028.239,21 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia".

La causa, istruita mediante produzione documentale e ctu, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

L'oggetto del contendere è costituito dalla diversa interpretazione fornita dalle parti della disposizione di cui all'art. 289 del D.P.R. 115/2002 che così dispone: "1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui

crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale”.

Secondo la tesi prospettata da parte attrice la norma porrebbe a base del calcolo per il contributo, previsto per legge in favore della Cassa, i crediti recuperati (relativi alle spese processuali civili e penali, alle pene pecuniarie e alle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati) “per intero”, ovvero tutti quelli recuperati dallo Stato tramite gli Uffici giudiziari e tramite Equitalia Giustizia. A quest’ultimo ente, in virtù della convenzione del 23 settembre 2010 e poi della convenzione del 20 marzo 2012 (indicate da parte convenuta), è stata affidata infatti la gestione, ovvero la quantificazione e la riscossione, dei crediti di giustizia che viene svolta in osservanza delle norme di cui D.P.R. n. 115 del 2002 e in attuazione della procedura prevista per la riscossione delle entrate dello Stato indicata nel d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 e nel d.lgs. n. 112 del 13 aprile 1999.

Come è noto, per effetto dell’art. 1 del d.l. n. 193/2016 conv. con modificazioni dalla l. n.225/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del gruppo Equitalia sono state cancellate e nei relativi rapporti è subentrata, quale successore a titolo universale, Agenzia delle Entrate Riscossione (Agente della Riscossione). Parte convenuta ha poi allegato che il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A., in data 28 dicembre 2017, hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 1, commi 367 ss., legge n. 244 del 2007, una nuova convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, approvata con decreto del 16 gennaio 2018 e registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018.

Secondo la diversa tesi prospettata da parte convenuta, il contributo dovuto per legge dovrebbe essere calcolato non sull’intero credito recuperato, ma solo su quello recuperato dagli uffici giudiziari, con esclusione degli importi riscossi da Equitalia Giustizia S.p.a. per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ad avviso del Tribunale quest’ultima tesi non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

Lo scopo del contributo previsto per legge non è quello di erogare un incentivo, a fronte dell’attività svolta dal cancelliere per il recupero dei crediti di giustizia, alla stregua quindi di un corrispettivo versato in virtù di una prestazione resa. Nell’art. 289 citato non viene fatto alcun riferimento al personale di cancelleria che abbia svolto attività di recupero e del resto la Cassa eroga prestazioni economiche di natura assistenziale e previdenziale, non al personale degli uffici giudiziari che si occupa del recupero crediti, ma solo ai propri iscritti (Direttori e

dirigenti di seconda fascia), indipendentemente dalla circostanza che costoro abbiano tra i compiti assegnati la direzione di attività dirette al recupero dei crediti di giustizia.

La tesi della Difesa erariale, secondo la quale la riduzione del contributo sarebbe dovuta ad una riduzione dell'attività di recupero da parte degli uffici giudiziari, in conseguenza di convenzioni stipulate con Equitalia Giustizia (che prevedono il pagamento di un contributo annuale per l'attività di riscossione posta in essere dalla stessa società) non è convincente per più di un motivo.

In primo luogo, perché l'attività della riscossione in senso stretto non è mai stata svolta dal dirigente e/o personale di Cancelleria, nemmeno in epoca anteriore alla stipula delle convenzioni, mentre, come evidenziato da parte attrice *“nel procedimento di recupero del credito, allo stato attuale, concorrono tre soggetti: l'ufficio giudiziario con proprie diramazioni e con il proprio personale a ciò preposto, Equitalia Giustizia, giusta convenzione, ed il concessionario per la riscossione”*. Invero, l'ufficio giudiziario continua a porre in essere ogni attività istruttoria diretta alla determinazione del credito, trasmettendo tutti gli atti necessari ad Equitalia Giustizia; quest'ultima provvede alla quantificazione del credito e all'iscrizione a ruolo; Agenzia delle Entrate Riscossione provvede alla riscossione coattiva.

Riguardo poi agli importi introitati per effetto della vendita di beni oggetto di confisca penale nessun motivo è stato addotto dal Ministero idoneo a giustificarne la decurtazione, atteso che le convenzioni concluse con soggetti terzi non hanno modificato l'attività svolta dagli uffici giudiziari.

Ancora deve evidenziarsi che è il T.U. delle spese di giustizia a prevedere la figura del concessionario per la riscossione dei crediti di giustizia richiamando e disciplinando il rapporto di servizio con tali soggetti in diverse norme, mentre il medesimo art. 289 prevede che l'importo dei crediti recuperati, su cui calcolare la percentuale dello 0,9 spettante alla Cassa, deve essere considerato *“al netto delle somme riversate a terzi”*, dove tale inciso non può che intendersi con riferimento alle somme dovute a soggetti terzi incaricati del recupero e della riscossione.

Lo stesso articolo 289 prevede quindi che le attività di recupero e riscossione possano essere gestite da terzi, senza escludere il contributo nella misura dello 0,9 e prevedendo soltanto che gli importi su cui calcolare il dovuto vengano considerato al netto di quanto versato ai soggetti terzi.

Ebbene poi ricordare che la Cassa è un ente pubblico, di previdenza complementare, disciplinato dalla legge 11 maggio 1951 n. 384, ovvero un ente mutualistico che è in grado di svolgere l'attività istituzionale prevista per legge anche grazie al contributo previsto dall'art. 289 T.U. spese di giustizia. Tale disposizione prevede espressamente il permanere del contributo *“fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri”*, condizione risolutiva non ancora verificatasi.

Ne consegue che il contributo da versare alla Cassa dovrà essere quantificato nella misura dello 0,9 per cento dell'intero ammontare dei crediti recuperati, tenendo conto anche dei crediti recuperati da Equitalia giustizia s.p.a., ma al netto di quanto a quest'ultima versato a titolo di aggi o compensi e comunque al netto delle somme riversate a terzi. In questi termini deve essere accertato il diritto della Cassa di ottenere il versamento annuale del contributo di cui all'art. 289 T.U cit..

Quanto all'importo liquidabile, esso va quantificato alla luce della documentazione in atti e dei calcoli eseguiti dal ctu (ipotesi n.1 dell'elaborato), prendendo come base di calcolo i dati (ovvero l'importo dei carichi riscossi) forniti dalla Sogei S.p.A. e prodotti da entrambe le parti (cfr. doc. 9 del Ministero e doc. 12 della Cassa), nonché i dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.a. alla Cassa, riferiti ai ricavi dalla vendita di beni confiscati e prodotti tempestivamente in atti. Invero, l'aggiornamento del conteggio e le allegazioni documentali depositate dalla Cassa unitamente alle memorie ex art. 183 VI co. n.1 cpc (a fronte dell'integrazione dei dati ricevuta da parte dell'ente preposto) non possano ritenersi tardivi, né l'ampliamento quantitativo della domanda (fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto) può essere considerata come domanda nuova (trattandosi di una mera modifica quantitativa e avendo peraltro fatto uso parte attrice, nell'atto di citazione, della formula prudenziale, chiedendo in ogni caso la condanna del convenuto a un importo inferiore o superiore a quello quantificato in via indicativa, risultante dovuto all'esito del giudizio).

Il Ministero, pure avendo prodotto il prospetto dei dati coincidenti con quello allegato da parte attrice (acquisito ritualmente da quest'ultima perché pubblicato dalla SOGEI, Società Generale d'Informatica S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti al recupero), si è limitato a dedurre che tale documento è stato trasmesso dalla Cassa, ma non ha spiegato perché ha utilizzato dati diversi (da quelli pubblicati da Sogei e acquisiti ritualmente da parte attrice) nel predisporre i decreti di liquidazione delle somme

spettanti alla Cassa, né la discrepanza è stata spiegata e documentata dalla Sogei e da Equitalia Giustizia nei confronti dei quali il ctu era stato autorizzato a richiedere ed acquisire gli atti e documenti relativi ai carichi riscossi negli anni 2012-2018.

I dati acquisiti debbono intendersi indicati al netto delle somme riversate a terzi alla luce del documento di riscontro ai chiarimenti richiesti da parte attrice (cfr. doc. 29 del fascicolo della Cassa), dove il responsabile dell'Ufficio recupero crediti di Equitalia Giustizia ha evidenziato che le somme indicate come "il riscosso dei crediti di giustizia è al netto delle somme riversate a terzi".

Ne consegue pertanto che i dati contenuti nei documenti allegati da parte attrice (e anche da parte convenuta), acquisiti ritualmente dalla Cassa, in mancanza di una prova contraria -che il Ministero era nelle condizioni di fornire (essendo i dati nella disponibilità di soggetti ad esso legati da rapporti di servizio: la Sogei, in quanto svolge servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione; Equitalia Giustizia, in quanto soggetto con cui l'amministrazione ha stipulato apposita convenzione per il recupero dei crediti di giustizia tramite Agenzia delle Entrate Riscossione) - possono essere considerati dati attendibili sui quali il ctu ha correttamente effettuato il calcolo per individuare il 09 per cento da versare alla Cassa. In base alla configurazione di calcolo del ctu (ipotesi n.1), il credito vantato da parte attrice può quindi ritenersi pari ad euro 4.022.569,25.

Il Ministero convenuto deve essere pertanto condannato al pagamento di tale importo in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data del primo atto di costituzione in mora (06.03.2020, cfr. doc. n. 10 allegato al fascicolo di parte attrice) sino al soddisfo. Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accerta il diritto di parte attrice al versamento annuale del contributo di cui all'art. 289 D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) nei termini di cui in motivazione;

-condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 4.022.569,25, a titolo di contributo residuo spettante per gli anni dal 2012 al 2018, oltre agli interessi legali dal 06.03.2020 sino al soddisfo;

-condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 55.336,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.

Roma 04.12.2023

Il Giudice
Assunta Canonaco